



Città di **Reggio Calabria**

SETTORE P.M. E VIABILITÀ
SERVIZIO VIABILITÀ
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO



Indirizzo via Aldo Moro, 18
89129 - Reggio Calabria



09653622834; 09653622813;
09653622815; 09653622802



P.E.C.: polizia_municipale@pec.reggiocal.it

Ordinanza n. 855

Prot. n. _____ del 21/10/2026

**OGGETTO: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE PER LE CELEBRAZIONI
LEGATE AL GIORNO DELL'UNITÀ NAZIONALE E FESTA DELLE
FORZE ARMATE IL 04/11/2026**

IL DIRIGENTE

Visto che il 4 novembre si celebra il Giorno dell'Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate, istituita per ricordare la fine della Prima Guerra Mondiale;

Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

Visti i DD.P.R. n° 495/1992 e n° 610/1996;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n. 267/2000;

Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.00;

Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città

Considerato che per garantire la sicurezza pubblica e degli addetti alle operazioni di cui sopra occorre regolamentare la circolazione;

ORDINA

il 04/11/2026 dalle ore 06:00 alle ore 13:00 e, comunque, fino a cessate esigenze

in via Cattolica dei Greci, nel tratto compreso tra corso Giacomo Matteotti e via Miraglia

in via Pietro Foti, nel tratto compreso tra corso Giacomo Matteotti e via Miraglia

in via Miraglia, nel tratto compreso tra via Pietro Foti e via Osanna

in via Salvatore Quasimodo, nel tratto compreso tra corso Giacomo Matteotti e via Miraglia

in via San Francesco da Sales, nel tratto compreso tra corso Giacomo Matteotti e via Miraglia

in salita Gino Zani, nel tratto compreso tra corso Giacomo Matteotti e lungomare Italo Falcomatà

in salita Ernesto Basile, nel tratto compreso tra corso Giacomo Matteotti e lungomare Italo Falcomatà

- divieto di sosta ambo i lati con zona rimozione coattiva e forzata eccetto autorizzati;

il 04/11/2026 dalle ore 10:00 alle ore 11:30 e, comunque, fino a cessate esigenze

in corso Giacomo Matteotti, nel tratto compreso tra salita Gino Zani e salita Ernesto Basile

in via San Francesco da Sales, nel tratto compreso tra corso Giacomo Matteotti e via Miraglia

- l'interdizione al transito veicolare eccetto autorizzati;

Le modifiche alla circolazione saranno evidenziate dalla segnaletica prescritta dal Codice della Strada apposta a cura e spese della ditta CASTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI SRL con sede legale in Piazza Italia c/o Palazzo San Giorgio - 89125 - Reggio Calabria P.E.C.: postacertificata@pec.castorespl.it; P.E.O.: info@castorespl.it;

La stessa ditta dovrà:

- adottare tutte le misure atte a garantire la sicurezza della circolazione stradale;
- collocare, installare e mantenere a proprie cure e spese la predetta segnaletica nelle forme previste dalla normativa vigente nonché ogni altro strumento utile ad evitare ingombro o intralcio e potenziale rischio di sinistro durante le fasi di lavorazione;
- disciplinare la circolazione nell'area interessata alle lavorazioni, avvalendosi di proprio personale, specie negli orari di maggior congestione e con particolare riferimento alla circolazione pedonale che dovrà essere inibita nelle aree in oggetto e durante le fasi di lavorazione. Lo stesso personale sarà munito di paletta da muovere, ricetrasmittente e dispositivi catarifrangenti;
- approntare, a propria cura e spese, le aree di cantiere delimitandole e dotandole di tutta la segnaletica a norma dell'art. 21 del D. L.vo n. 285/92 e successive modificazioni;
- comunicare per iscritto all'Ufficio Tecnico del Traffico P.E.C. : polizia_municipale@pec.reggiocal.it, la data e l'ora della messa in opera della segnaletica prevista;
- ripristinare lo stato dei luoghi al termine dei lavori;

Tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza, dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del C.D.S. e relativi articoli del regolamento di esecuzione) integrata dal decreto M.I.T. del 10/07/2002 (G.U. 26/09/2002).

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Codice della Strada).

La Polizia Locale, nonché gli Operatori di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice Della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di Polizia Locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica.

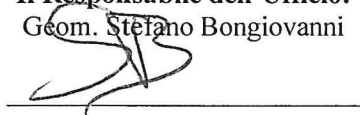
L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D. Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Reggio Calabria, lì _____

Il Responsabile dell'Ufficio:
Geom. Stefano Bongiovanni



Il Dirigente
Col. Dott. Salvatore Zucco

